



REPUBBLICA ITALIANA Sent. 55/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario Presidente

dr. Guido Petrigni Consigliere- relatore

dr. Andrea Liberati Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23284** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in segreteria in data 14 dicembre 2022, ritualmente notificato il 16 dicembre 2022, nei confronti di:

Luchetti Emanuele (c.f.: LCHMNL71R01A271A), nato ad Ancona l'1/10/1971, residente a Falconara Marittima (AN), in via Puglie n. 5/A, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Marta Balestra, pec: annamarta.balestra@pec-ordineavvocatiancona.it, e Paolo Campanati, pec: paolo.campanati@pec-ordineavvocatiancona.it, domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Anna Marta Balestra in Ancona, via Matteotti n. 99, giusta procura speciale in atti;

visto l'atto di citazione e gli altri atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 17 aprile 2024, con l'assistenza della

segretaria dott.ssa Milena Posanzini, il Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore Generale dr. Antonio Palazzo, e gli avvocati Campanati e Balestra per il Luchetti.

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato in segreteria in data 14 dicembre 2022, la Procura regionale ha convenuto in giudizio Emanuele Luchetti, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del complessivo danno di € 14.323,77, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali, in favore dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale per le Marche (A.S.U.R. Marche) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ciascuna per quanto di pertinenza.

La richiesta di risarcimento, a titolo di responsabilità amministrativa, deriva dal fatto che il Luchetti, in qualità d'infermiere addetto all'inoculazione di dosi vaccinali anti Covid-19 presso un Hub istituito dall'A.S.U.R. Marche - Area Vasta n. 2, avrebbe proceduto, dietro compenso, a simulare l'effettuazione di tali inoculazioni a vari soggetti che glielo avevano richiesto direttamente o indirettamente, per il tramite di intermediari suoi sodali, in tal modo facendo ottenere a costoro, del tutto illecitamente, la certificazione dell'avvenuta vaccinazione (c.d. "Green Pass").

II. Riferisce la Procura d'essere venuta a conoscenza - a seguito della pubblicazione della relativa notizia sulla stampa locale e nazionale - di un'indagine avviata dalla Squadra Mobile della Questura di Ancona, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di

quella Città, all'esito della quale era stato scoperto che, nell'ambito della campagna vaccinale promossa contro il Covid 19, effettuata presso l'Hub istituito dall'A.S.U.R. Marche - Area Vasta n. 2 - nel centro sportivo "Paolinelli", ubicato ad Ancona, in via Schiavoni, venivano perpetrati gravi reati da parte di più soggetti e, in particolar modo, da un collaboratore professionale sanitario di ruolo, individuato nella persona del Luchetti.

II.1 Acquisiti gli atti delle indagini penali (procedimento n. 2021/005670 R.G.N.R., mod. 21), avviate dalla Procura della Repubblica di Ancona, emergeva che le stesse erano state disposte a seguito di una denuncia effettuata oralmente, in data 3/12/2021, dal xxxxxxxxx (xxxxxx/xxxxxx, aderente dal marzo 2021, come volontario, alla campagna vaccinale anti-Covid-19, organizzata dall'A.S.U.R. Marche - Area Vasta n. 2 -, con funzioni di xxxxxx xxxxxx vaccinatore presso l'Hub istituito nel centro sportivo "Paolinelli"), il quale aveva riferito sulle attività ivi illecitamente svolte dal Luchetti, precisando, altresì, di aver appreso che tale operatore sanitario percepiva un compenso di € 300,00 per ogni persona cui riservava il "trattamento di favore" sopra descritto.

Il denunciante riferiva, inoltre, di aver assistito alla consegna di denaro al Luchetti, da parte di un soggetto recatosi presso l'Uhb vaccinale (una busta contenente banconote di vario taglio, per un totale di € 1.200,00), e di avere ricevuto dallo stesso Luchetti, in quell'occasione, € 600,00, pari alla metà del contenuto della busta in questione, e il giorno successivo, 2/12/2021, altri 150,00 €.

II.2 Le successive indagini riscontravano che quanto denunciato dal xxxxxxxx corrispondeva al vero e che la commissione di reati da parte del Luchetti era iniziata nel mese di novembre 2021 ed era proseguita sino all'8 gennaio 2022.

Nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 2021/005670, con ordinanza del 7 gennaio 2022 (R.G. n. 4460/21) il G.I.P. del Tribunale di Ancona, in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura della Repubblica, disponeva, quindi, la custodia cautelare in carcere nei confronti del Luchetti, contestandogli (unitamente ad altri cinquanta indagati) i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), falsità ideologica (art. 479 c.p.), peculato (art. 314 c.p.) e istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Nell'ordinanza di custodia cautelare il Luchetti veniva definito come il soggetto "*...attorno al quale ruotava l'intero sistema illecito, volto a garantire il rilascio del green pass a chi non ne aveva altrimenti diritto e non voleva sottoporsi alla vaccinazione; Luchetti Emanuele è il vaccinatore corrotto, che accetta denaro o promessa di denaro, per compiere atti contrari ai propri doveri d'ufficio, nella specie per simulare e certificare come avvenute vaccinazioni anti Covid 19, in realtà mai praticate, così da consentire ai corruttori il rilascio del green pass, certificazione divenuta utile e/o necessaria per l'espletamento di determinate attività lavorative e/o sociali*".

Peraltro, in occasione dell'interrogatorio ex art. 294, comma 5, c.p.p., tenutosi il 13/1/2022, il Luchetti ammetteva alcuni dei fatti per i quali era indagato.

Tali ammissioni venivano reiterate in sede d'interrogatorio di persona

sottoposta ad indagini, ex art. 64 e ss. c.p.p., tenutosi il 14/1/2022.

Le indagini successive conducevano all'emissione in data 16/2/2022 di una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del Luchetti, con contestazioni analoghe a quelle precedentemente formulate.

Anche in tal caso, nel corso dell'interrogatorio tenutosi in data 28/3/2022, il Luchetti ammetteva taluni dei fatti per cui era indagato.

III. La Procura della Corte dei conti affermava, pertanto, che l'attività istruttoria svolta, mediante l'acquisizione degli atti d'indagine relativi al proc. pen. R.G.N.R. n. 2021/005670, consentiva di ritenere che il Luchetti avesse simulato non meno di 115 vaccinazioni nei riguardi di diversi soggetti, finalizzate al rilascio del "Green Pass", pur essendosi costoro sottratti alla somministrazione sia della prima che delle successive dosi di vaccino anti Covid.

In tale contesto, le condotte illecite del Luchetti avrebbero, pertanto, cagionato danni patrimoniali diretti ed indiretti, tanto all'A.S.U.R. Marche quanto alla Struttura Commissariale Nazionale, istituita per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contrasto alla emergenza epidemiologica da Covid 19 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quantificati in complessivi € 14.323,77, di cui:

- € 2.218,50, relativi al danno patrimoniale diretto cagionato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in misura pari al complessivo costo delle dosi di vaccino andate disperse, a seguito della simulata somministrazione delle stesse (e ciò tenuto conto del costo del vaccino ammontante, sino al mese di novembre 2021, ad € 15,50, da

moltiplicarsi per 6 dosi non inoculate nel mese di novembre 2021, e ad € 19,50, dopo il 1° dicembre 2021, da moltiplicarsi per n. 109 dosi non inoculate);

€ 9.202,30, a titolo di danno patrimoniale indiretto da "disservizio", cagionato all'A.S.U.R. Marche, in misura corrispondente al complessivo costo del personale dipendente che, nei giorni in cui furono compiuti gli illeciti in questione ed a causa di essi, venne impiegato *inutiliter* per l'erogazione del servizio di seduta vaccinale, considerato che la medesima Azienda sanitaria aveva stimato in € 80,02 il costo di ciascuna seduta e tenuto conto del numero di somministrazioni di dosi simulate (almeno 115);

€ 2.147,05, a titolo di ulteriore danno patrimoniale indiretto da "disservizio", pari ai costi diretti e indiretti inerenti al personale, complessivamente sostenuti dall'A.S.U.R. Marche per ciascuna seduta vaccinale svoltasi inutilmente a causa del comportamento illecito del Luchetti, costi calcolati come incidenza del 23,3% su quelli del personale, prendendosi a riferimento il modello ASUR LA2020 (modello ministeriale di rilevazione dei costi per livelli di assistenza), in rapporto ai costi delle vaccinazioni in generale, depurati dei prezzi dei vaccini, considerato che l'Azienda sanitaria aveva stimato tali costi diretti e indiretti incidenti su quello del personale in € 18,67 per ciascuna seduta vaccinale e che il Luchetti avrebbe simulato la somministrazione di almeno 115 dosi di vaccino;

- € 755,92, a titolo di danno patrimoniale da "interruzione del nesso sinallagmatico del rapporto di lavoro", calcolato in misura pari alla

sommatoria del trattamento accessorio, al lordo, ivi compreso quello correlato direttamente o indirettamente allo svolgimento dell'attività di vaccinazione anti Covid 19 nell'Hub istituita presso il centro sportivo "Paolinelli" di Ancona, che era stato maturato dal Luchetti a dicembre 2021 ed a gennaio 2022, mesi durante i quali si erano verificati con maggiore frequenza gli episodi illeciti.

IV. La Procura regionale, pertanto, notificava al Luchetti l'invito a dedurre in data 26/8/2022.

Successivamente, con ricorso proposto in data 2/9/2022, ai sensi degli artt. 73 e 74 del c.g.c., il P.M. chiedeva al Presidente di questa Sezione di autorizzare, con proprio decreto, il sequestro conservativo, a carico di Emanuele Luchetti ed in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'A.S.U.R. Marche, entro i limiti di legge e sino alla concorrenza del danno patrimoniale contestato in € 14.323,77, dei beni mobili registrati e di ogni altro credito, assegno, indennità o somma, di cui il predetto risultava titolare nei confronti dei terzi all'uopo individuati.

Tale ricorso veniva accolto con decreto presidenziale del 2/9/2022, successivamente confermato con ordinanza n. 23/2022 del 24/10/2022, emessa dal Giudice designato.

V. Con l'atto di citazione in esame la Procura ha, dunque, chiesto la condanna del Luchetti al pagamento di complessivi € 14.323,77, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali.

Secondo il P.M., la prospettazione dell'ascrivibilità al Luchetti di

almeno 115 vaccinazioni simulate appare basata sui capillari riscontri ed accertamenti eseguiti nel corso delle indagini di Polizia Giudiziaria, le cui risultanze documentali sono state acquisite agli atti del presente giudizio (doc. 4 e 5).

Tale quantificazione, peraltro, sarebbe stata eseguita per difetto, in quanto sarebbe verosimile, secondo la Procura, che, in ragione delle particolari modalità di consumazione degli illeciti "de quibus", ulteriori fruitori del "trattamento di favore" assicurato dal Luchetti siano sfuggiti all'individuazione da parte degli inquirenti.

Il P.M. ha chiesto, altresì, che sia disposta la conversione in pignoramento del sequestro conservativo "ante causam", autorizzato con l'ordinanza n. 23/2022 del 24/10/2022.

VI. Il Luchetti si costituiva in giudizio con memoria del 27/3/2023, contestando le varie tipologie di danno, sia sotto il profilo dell'*an* che sotto quello del *quantum*.

In particolare, il medesimo sosteneva che:

sarebbero erronei ed inattendibili i criteri utilizzati dalla Procura per la loro determinazione, sottolineando che, non essendosi concluse le indagini in sede penale, v'era assoluta incertezza in ordine all'effettivo numero di vaccinazioni simulate;

peraltro, il costo del personale impiegato nel corso delle sedute vaccinali ed il correlato danno da disservizio sarebbero stati individuati in maniera incongrua;

infine, il danno da parziale interruzione del sinallagma del rapporto di lavoro sarebbe stato quantificato in misura sproporzionata.

VII. Con ordinanza n. 9/2023, emessa il 28/4/2023, questa Sezione disponeva la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del c.g.c., sino alla definizione di quello pendente in sede penale a carico del medesimo Luchetti.

VII.1 Con ordinanza n. 3/2023/RCS, depositata in data 31/8/2023, le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, in accoglimento del ricorso per regolamento di competenza proposto, ai sensi dell'art. 119 c.g.c., dalla Procura, annullava la suddetta ordinanza di sospensione, rimettendo gli atti a questa Sezione per la prosecuzione del giudizio.

VIII. Nell'istanza di prosecuzione del giudizio, proposta ai sensi dell'art. 122, comma 1, del c.g.c., la Procura ha evidenziato che, nel frattempo, erano pervenuti ulteriori atti del procedimento penale a carico del Luchetti nonché l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui all'art. 415 del c.p.p.

In particolare, con nota prot. 0041457 del 15/7/2023 la Squadra Mobile di Ancona aveva trasmesso una relazione aggiornata sull'attività istruttoria espletata.

Alla luce dei nuovi elementi istruttori, la Procura ha, pertanto, sostenuto che sarebbero state accertate, a carico del Luchetti, n. 105 simulate somministrazioni del vaccino anti Covid 19, verificatesi nei giorni 17 novembre, 1, 6, 8, 9, 11, 13, 18, 23, 30 dicembre 2021 e 8 gennaio 2022 (v. allegato 13).

Per effetto della rideterminazione del numero delle simulate vaccinazioni (inferiore di 10 unità rispetto a quello indicato in

precedenza, pari a 115), l'Organo requirente ha così proceduto a riquantificare le voci di danno contestate al Luchetti:

- € 2.043,50, a titolo di danno patrimoniale diretto, cagionato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in misura pari al complessivo costo delle dosi di vaccino andate disperse, a seguito delle simulate somministrazioni delle stesse, quale effetto della sommatoria: del costo delle dosi antecedente al 1° dicembre 2021, pari a € 15,50, moltiplicato per il numero di simulate inoculazioni accertate nel medesimo periodo, pari ad 1; del costo delle dosi successivamente al 1° dicembre 2021 e fino all'8 gennaio 2022, pari ad € 19,50, moltiplicato per il numero delle simulate inoculazioni risalenti al medesimo periodo, pari a 104 ($€ 19,50 \times 104 = € 2.028,00$);

- € 8.402,10, a titolo di danno patrimoniale da "disservizio", cagionato all'A.S.U.R. Marche, corrispondente al complessivo costo delle unità di personale dipendente che, nei giorni in cui furono compiuti gli illeciti in questione ed a causa di essi, vennero impiegate *inutiliter* per l'erogazione del servizio di seduta vaccinale; più precisamente, si tratta del prodotto tra il costo di ciascuna seduta vaccinale, stimato dall'Azienda Sanitaria in € 80,02, e il numero delle somministrazioni di vaccino simulate, pari a 105 ($€ 80,02 \times 105 = 8.402,10$);

- € 1.960,35, a titolo di ulteriore danno patrimoniale da "disservizio", correlato ai costi diretti ed indiretti inerenti al personale, complessivamente sostenuti dall'A.S.U.R. per ciascuna seduta vaccinale svoltasi inutilmente, a causa del comportamento illecito del Luchetti, costi calcolati come incidenza del 23,3% su quelli del

personale, prendendosi a riferimento il modello ASUR LA2020 (modello ministeriale di rilevazione dei costi per livelli di assistenza), in rapporto ai costi delle vaccinazioni in generale, depurati dei prezzi dei vaccini; il tutto quale risultante dell'ammontare dei costi diretti ed indiretti incidenti sul costo del personale, stimato dall'Azienda Sanitaria in € 18,67 per ciascuna seduta vaccinale, moltiplicato per il numero delle simulate somministrazioni, pari a 105 (€ 18,67 x 105= € 1.960,35).

Invariate le circostanze sottese alla "causa petendi", la Procura ha sostenuto che la rideterminazione del danno si configura come mera "emendatio libelli", come tale ammissibile.

Conclusivamente, l'ammontare del danno contestato dalla Procura al Luchetti è stato riquantificato in € 13.161,87, risultante dalla somma tra le voci di danno così ridefinite e quella, rimasta invariata, di € 755,92, derivante dalla "interruzione del nesso sinallagmatico del rapporto di lavoro".

IX. In data 27/3/2024 il Luchetti ha depositato una nuova memoria, con cui ha ribadito l'infondatezza, nel merito, delle contestazioni rivoltegli dalla Procura.

Relativamente all'allegato n. 13, il Luchetti ha sostenuto che si tratterebbe di un mero elenco di nominativi di soggetti che avrebbero fruito di simulate somministrazioni di vaccino, senza, peraltro, dettagliati riferimenti probatori.

In proposito, il Luchetti ha evidenziato che tali xxxxxx e xxxxx avevano riferito agli inquirenti di essersi regolarmente sottoposti alla

somministrazione del vaccino, mentre xxxxxxx (interrogato il 20/1/2022), pur non intendendo rispondere alle domande del magistrato, aveva dichiarato spontaneamente di avere a disposizione un test sierologico, dal quale emergerebbe la copertura vaccinale.

Per 25 soggetti coinvolti nella vicenda non sarebbero, comunque, emersi successivamente ulteriori elementi di riscontro.

In altri termini, ad avviso del Luchetti, non potrebbe addivenirsi ad una condanna a suo carico, stante l'indeterminatezza dell'effettivo numero di soggetti che si sarebbero avvalsi delle simulate operazioni di vaccinazione per ottenere illecitamente il "Green Pass".

D'altro canto, sarebbe incongrua anche l'individuazione del costo di € 80,02 per ciascuna seduta vaccinale, da moltiplicarsi per le 105 somministrazioni asseritamente non effettuate.

Tale incongruità renderebbe, quindi, priva di fondamento anche la quantificazione del danno patrimoniale indiretto da disservizio, concernente i costi diretti e indiretti del personale inutilmente impiegato, essendo impossibile parcellizzare tali voci di spesa in rapporto alle poche somministrazioni simulate, da lui effettivamente ammesse.

Per quanto attiene alla quantificazione in € 755,92 del danno patrimoniale indiretto da lesione del sinallagma del rapporto lavorativo, il Luchetti ha sostenuto che si tratterebbe di una sorta di duplicazione della voce di danno relativa al costo del personale; in ogni caso, sarebbe impossibile frazionare il trattamento economico accessorio, da lui legittimamente percepito, in rapporto alle poche

dosi asseritamente non somministrate, considerato, altresì, che, per la quasi totalità del tempo di lavoro, egli aveva, comunque, eseguito diligentemente tutte le operazioni di vaccinazione.

Infine, il Luchetti ha affermato che, per quanto riguarda la quantificazione del danno riferito al costo delle dosi che sarebbero andate disperse, il vaccino è un bene deperibile, ragion per cui, una volta scongelato, esso non può essere più utilizzato; peraltro, non vi sarebbe prova che per ogni episodio oggetto di contestazione la dose di siero sia stata effettivamente dispersa, non potendosi escludere che sia stata somministrata ad altri.

IX.1 Per quanto riguarda la richiesta, formulata dalla Procura, di conversione in pignoramento del sequestro conservativo già disposto “ante causam”, il Luchetti ha eccepito che esso potrebbe avere per oggetto solamente un quinto del TFS, trattandosi di credito di natura retributiva, restando escluso l’assegno alimentare, unica fonte di sostentamento di cui egli attualmente fruisce, essendo ancora sospeso dal servizio presso l’A.S.U.R.

X. All’odierna udienza, il P.M., riportandosi all’atto di citazione ed all’istanza di riassunzione del giudizio, nelle quali sono state illustrate le ragioni a fondamento della domanda attorea, ha precisato, con riguardo al danno patrimoniale diretto, cagionato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per effetto della dispersione delle dosi di vaccino anti Covid 19, che la quantificazione operata è rapportata alle inoculazioni simulate dal Luchetti; in proposito, deve ritenersi inconferente la circostanza che uno dei soggetti individuati abbia

manifestato la disponibilità a sottoporsi alla verifica circa l'effettiva assunzione del vaccino, considerato che il presente giudizio risulta finalizzato all'accertamento dei comportamenti illeciti del Luchetti, che ha simulato numerose somministrazioni di dosi di vaccino, lucrando compensi in denaro.

Relativamente al danno patrimoniale da "disservizio", arrecato all'A.S.U.R., il P.M. ha ribadito che la quantificazione è stata effettuata dalla suddetta Amministrazione, con esplicitazione dei criteri seguiti, in correlazione al costo del personale impegnato nelle sedute vaccinali; in ordine alla valutazione di tale voce di danno, il P.M., si è, comunque, rimesso al prudente apprezzamento del Collegio.

A loro volta, i difensori del Luchetti hanno eccepito l'insufficienza degli elementi probatori raccolti sia nell'ambito del procedimento penale, ancorato ad ipotesi investigative non ancora sottoposte a vaglio dibattimentale, sia nel presente giudizio.

Relativamente agli interrogatori resi dal Luchetti in sede di procedimento penale, i medesimi avvocati hanno ribadito che soltanto per alcuni degli episodi quest'ultimo ha ammesso le responsabilità contestategli, fermo restando che, in ogni caso, non sarebbe dimostrata l'effettiva dispersione delle dosi di siero.

Il P.M. ha replicato, osservando che dalle stesse ammissioni del Luchetti nonché dalle fotografie e dai video acquisiti si evincono chiaramente i comportamenti illeciti da lui reiteratamente tenuti.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, deve rammentarsi che il Codice di giustizia contabile ha prescritto il canone della sinteticità per ogni atto prodotto dalle parti del processo (art. 5).

La tecnica redazionale improntata al canone della sinteticità è prevista anche per il giudice.

Peraltro, l'esigenza di sinteticità viene ribadita con riguardo anche alla motivazione della sentenza (art. 17, comma 1, delle norme di attuazione del c.g.c.), che va redatta con una "concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata".

2. Alla luce di tale principio, occorre esaminare la prospettazione attorea.

Il presente giudizio è finalizzato all'accertamento della fondatezza della domanda proposta dalla Procura nei confronti di Luchetti Emanuele per il risarcimento dei danni di € 11.118,37 e di € 2.043,50, arrecati, rispettivamente, all'A.S.U.R. Marche ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto il Luchetti, nella qualità d'infermiere addetto all'inoculazione di dosi vaccinali anti Covid-19 presso un Hub istituito dall'A.S.U.R. Marche - Area Vasta n. 2, avrebbe proceduto, dietro compenso in denaro, a simulare l'effettuazione di tali inoculazioni a vari soggetti che glielo avevano richiesto direttamente o indirettamente, per il tramite di intermediari suoi sodali, in tal modo facendo ottenere a costoro, del tutto illecitamente, la certificazione dell'avvenuta vaccinazione (c.d. "Green Pass").

3. Orbene, questa Corte reputa che gli elementi probatori acquisiti agli atti del presente giudizio siano sufficienti a consentire un'autonoma

disamina della fattispecie, ai fini della valutazione della sussistenza della responsabilità a carico dell'odierno convenuto, indipendentemente dall'esito del procedimento penale in corso.

4. In proposito, con riguardo al regime probatorio vigente nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale, va rammentato che, come evidenziato dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 28/2015/Q.M., tale tipologia di responsabilità rientra nell'archetipo di quella patrimoniale, a prevalente funzione risarcitoria- recuperatoria.

In tale contesto, la diversità dei valori in gioco nel processo penale (la libertà del singolo, da un lato, e la pretesa punitiva dello Stato, da un altro lato) e l'equivalenza di quelli in gioco nel giudizio contabile (aventi valenza essenzialmente patrimoniale) conformano, differenziandoli, gli standard delle prove e dei mezzi di ricerca delle stesse e, in ultima analisi, la c.d. "regola di giudizio" da applicarsi.

Nel processo penale, infatti, vige la regola della necessità della prova "oltre il ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p.; cfr. Cass. Penale, SS.U.U., sent. n. 30328/2002), mentre nel processo contabile, come in quello civile, vige la diversa regola della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" (artt. 115 e 116 c.p.c.; in tal senso, v. sentenze della Cass.: n. 21619/2007, n. 9238/2007, n. 19047/2006, n. 295/2006, n. 4400/2004, n. 632/2000; Corte giustizia CE, sent. 15/2/2005, n. 12); tale regola di giudizio si basa, quindi, sugli elementi di convincimento disponibili in relazione al caso concreto, la cui attendibilità va verificata alla luce dei relativi elementi di

riscontro.

D'altro canto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Sez. I d'App., sent. n. 68/2018; Sez. II d'App., sent. n. 246/2017; Sez. I d'App., sent. n. 406/2014), il Giudice contabile, a differenza di quello penale, può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi venuti, comunque, in suo possesso.

Infatti, il legislatore ha previsto un "regime di circolazione" degli elementi probatori tra i vari procedimenti (penale, civile, amministrativo e contabile), finalizzato a non disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, le attività compiute nei vari plessi giudiziari, disciplinando la loro valenza a seconda del livello di accertamento raggiunto (v. Corte dei Conti, Sez. I d'App., sent. n. 117/2017).

Pertanto, nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa, il Giudice può porre a fondamento della decisione indizi e/o prove raccolti in procedimenti celebratisi dinanzi ad altri plessi giudiziari, ivi comprese le cd. prove atipiche, ovvero innominate, in quanto non espressamente previste dal codice di rito (ad es.: le dichiarazioni provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove acquisite in altri giudizi; le sentenze emesse in altri giudizi civili o penali, comprese quelle di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi dal C.T.U. e le informazioni dal medesimo assunte ecc.), non sussistendo nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura in ordine alla tassatività tipologica dei mezzi di prova utilizzabili (cfr.

Cass. civ., Sez. II, n. 5965/2004, Cass. civ., Sez. III, n. 1954/2003; Corte conti, Sez. II d'App., n. 52/2014, n. 152/2016, n. 1101/2016), come confermato, per il giudizio di responsabilità amministrativa, dall'art. 94, comma 4, c.g.c.

In base a tali elementi, il Giudice forma il proprio libero convincimento, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. (v. ora anche gli artt. 94 e 95 del Codice di giustizia contabile), dovendo, comunque, offrire un'adeguata motivazione (da ultimo, Cass. n. 626/2016, n. 840/2015), che illustri il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione, senza che ciò implichi, peraltro, la necessità di una dettagliata confutazione di tutti gli elementi e/o le argomentazioni contrarie.

5. Ciò premesso, questa Corte ritiene che la domanda proposta dalla Procura, indubbiamente fondata nell'*an*, debba essere accolta parzialmente sotto il profilo del *quantum*.

Infatti, il complessivo quadro probatorio, come compendiato nelle segnalazioni di notizia di reato e nelle relazioni redatte dalla Squadra Mobile della Questura di Ancona nonché ampiamente illustrato e scrutinato nelle ordinanze di custodia cautelare emesse a carico del Luchetti ed infine corroborato da significative ammissioni rese dagli indagati, rende indubbiamente solida l'articolata rappresentazione dei fatti prospettata dalla Procura della Corte dei conti.

5.1. In primo luogo, dall'esame degli atti provenienti dal procedimento penale n. 2021/005670 R.G.N.R. risulta che le indagini furono avviate a seguito di una circostanziata denuncia effettuata in

data 3/12/2021 dal xxxxxx (xxxxx aderente dal marzo 2021, come volontario, alla campagna vaccinale anti Covid 19, organizzata dall'A.S.U.R. Marche- Area Vasta n. 2, con funzioni di xxxx xxxxx vaccinatore presso l'Hub istituito nel centro sportivo "Paolinelli", in via Schiavoni ad Ancona), il quale aveva riferito sulle attività ivi illecitamente svolte dal Luchetti, precisando di aver appreso che tale collaboratore sanitario percepiva un compenso di € 300,00 per ciascuna persona che chiedeva di essere sottoposta ad una vaccinazione simulata, al fine di ottenere il rilascio del "Green Pass", cui altrimenti non avrebbe avuto diritto.

In particolare, il denunziante riferiva di aver assistito alla consegna di denaro al Luchetti (una busta contenente banconote di vario taglio, per un totale di € 1.200,00), da parte di un soggetto che si era recato presso l'Hub vaccinale, di aver avuto, nell'immediatezza, l'ammissione del fatto da parte dello stesso Luchetti (dimostrata anche da una registrazione audio, eseguita tramite cellulare) e di avere subito ricevuto (somma accettata per fingere di voler "stare al gioco") dal Luchetti € 600,00 (pari alla metà del contenuto della busta in questione) e il giorno successivo, 2 dicembre 2021, altri 150 €.

5.2. Le successive indagini, eseguite con l'utilizzo di tutti gli strumenti tipici (intercettazioni telefoniche ed ambientali, appostamenti, escussioni di vari testi, sequestri di materiale), consentivano di riscontrare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal xxxxx e di acclarare che la commissione dei fatti illeciti da parte del Luchetti aveva avuto inizio il 17/11/2021 ed era proseguita nei giorni 1, 6, 8, 9,

11,13, 18, 23, 30 dicembre 2021 ed infine l'8 gennaio 2022.

Tali fatti risultano comprovati anche da immagini riprese e da foto scattate durante le simulate inoculazioni di dosi di vaccino, come ampiamente illustrato nelle ordinanze di custodia cautelare, emesse a carico del Luchetti nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 2021/005670.

Da tale compendio probatorio si evince chiaramente che il Luchetti era proprio colui attorno al quale ruotava l'intero sistema illecito, volto a garantire il rilascio di "Green Pass" a chi non ne aveva altrimenti diritto e non voleva sottoporsi a vaccinazione.

Infatti, il Luchetti viene descritto dal G.I.P. presso il Tribunale di Ancona *"come il vaccinatore corrotto che accetta denaro o promessa di denaro, per compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio, nella specie per simulare ed attestare come avvenute vaccinazioni anti Covid 19, in realtà mai praticate, così da consentire ai corruttori il rilascio del Green Pass, certificazione divenuta utile e/o necessaria per l'espletamento di determinate attività lavorative e/o sociali"*.

D'altronde, è assai significativa la circostanza che, in occasione dell'interrogatorio svoltosi, ai sensi dell'art. 294, comma 5, c.p.p., in data 13/1/2022, il Luchetti abbia esplicitamente ammesso alcuni dei fatti per i quali era indagato.

Tali ammissioni sono poi state da lui reiterate in sede d'interrogatorio svoltosi, ai sensi degli artt. 64 e ss. c.p.p., il 14/1/2022.

Peraltro, anche a seguito della seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta nei suoi confronti in data 16/2/2022, con

contestazioni sostanzialmente analoghe a quelle formulate a suo carico precedentemente, il Luchetti, nel corso dell'interrogatorio tenutosi in data 28/3/2022, ha ammesso altri fatti per cui era indagato e sottoposto a misure cautelari personali e reali.

5.3 In sostanza, i comportamenti illeciti e produttivi di danno erariale, che sono stati contestati dalla Procura della Corte dei conti al Luchetti, trovano adeguati riscontri probatori nelle risultanze, acquisite agli atti del presente giudizio, delle indagini svolte a carico del medesimo nell'ambito del procedimento penale.

A titolo esemplificativo, nell'evocare una delle relazioni inviate all'Autorità Giudiziaria dalla Squadra Mobile di Ancona (prot. 0056534/2021, allegato contrassegnato dal n. 13588), tra le varie conversazioni intercettate va segnalata quella indicata a pag. 123 della suddetta relazione, di cui vengono riportate le registrazioni eseguite dalle ore 14,18 del 17/12/2021 (conversazione intercorsa tra Luchetti Emanuele e tale xxxx), nel corso della quale egli le dice che non avrebbe mai pensato che entro un anno avrebbe potuto comprare casa, per come si stavano mettendo le cose, aggiungendo che: *"Fino a ieri piangevo che non gliela facevo a pagare 100 euro"*.

Gli "screen shot", le annotazioni di servizio, gli appostamenti, le fotografie, i video, il contenuto delle intercettazioni e le dichiarazioni rese, elementi ampiamente esposti nelle relazioni della Squadra Mobile, comprovano, dunque, inequivocabilmente i comportamenti illeciti tenuti dal Luchetti.

Appare, pertanto, singolare che, nonostante le dichiarazioni da lui

stesso rese, il Luchetti abbia tentato di sminuire la gravità della sua condotta, adombrando quasi che si fosse trattato di casi meramente sporadici.

Ancor più singolare appare il tentativo d'insinuare che non sarebbe affatto dimostrato che, una volta simulata l'inoculazione, la dose di vaccino venisse poi dispersa.

Orbene, le immagini riprese dagli Organi inquirenti appaiono eloquenti.

Infatti, come si evince dalla visione delle immagini (in questa sede dalla visione dei fotogrammi acquisiti) e dalle annotazioni di Polizia Giudiziaria (cfr. all. 28 alla segnalazione di notizia di reato, redatta dalla Squadra Mobile di Ancona), in data 18/12/2021 il Luchetti si trovava all'interno dell'Uhb vaccinale ubicato presso il centro sportivo "Paolinelli" di Ancona.

Le microtelecamere installate all'interno del box monitorato consentivano di cogliere il momento in cui il siero veniva da lui "sparato" sul cotone idrofilo, in modo da non farne rimanere traccia.

Per quanto concerne, invece, il ragazzo che si trovava all'interno del box alle ore 10.09 del 18/12/2021, risulta che al medesimo non veniva inoculato il vaccino: infatti, la siringa veniva soltanto avvicinata al braccio ma lo stantuffo non veniva mai premuto dal Luchetti.

In tale contesto, appare, quindi, del tutto inverosimile e, comunque, indimostrata l'ipotesi che le dosi di vaccino venissero, comunque, conservate dal Luchetti per poi essere inoculate ad altri.

Ed ancora, la chiara consapevolezza del Luchetti di compiere atti

illeciti trova ulteriore conferma nelle registrazioni trascritte il

26/12/2021, afferenti all'audio del "whatsapp" del 23/12/2021, ore

9,03 (all. n. 29 alla segnalazione della Squadra Mobile di Ancona):

" LUCHETTI: C'ho questa e un'altra due ieri m'ha lasciato ...

(incomprensibile) ... m'ha lasciato da compilà, cioè tre so già compilate...

xxxxx: Che vuol dire da compilà?

*LUCHETTI: No, so le seconde dosi da fare... che basta fa l'accettazione... e
firmo la...*

xxxxx: Ah, non c'è so le persone?

LUCHETTI: Non c'è so le persone...

xxxxx: Noo ragazzi, è pericolosissimo...

LUCHETTI: Non gliela famo così? No... non dimme... dimme..."

Inoltre, sempre nella medesima conversazione:

*"LUCHETTI: Volemo calà... volemo rallentà... volemo fermacce un
attimo... vedè un attimo prima... perché anch'io c'ho un po' d'ansia eh ... in
generale.*

xxxxx: Perché?

LUCHETTI: Perché c'è stato ... hai visto quell'episodio di Palermo...

xxxxx: A Palermo?

LUCHETTI: Mh (incomprensibile).

xxxxxxx: T'ha messo ansia.

*LUCHETTI: Eh, per un attimo... lì per lì, telecamerina, adesso so
ossessionato da tutto... me metto in guardia dappertutto".*

La paura del Luchetti, mitigata dalla tracotanza di volere, comunque,
continuare, scaturiva dal fatto notorio, pubblicato sui media il

21/12/2021, del fermo di P.G. di tre persone a Palermo per false vaccinazioni anti Covid, con contestazioni di reati di corruzione, falso ideologico e peculato.

I fatti in questione sono stati confermati nella loro storicità anche da diverse persone che, in sede d'interrogatorio, hanno ammesso di aver aderito al patto corruttivo per simulare la vaccinazione.

Conclusivamente, risulta inequivocabilmente provato che il Luchetti ha consapevolmente tenuto comportamenti illeciti e produttivi di danno erariale.

6. Come riferito nella parte in fatto della presente sentenza, in data 27/3/2024 (dopo l'istanza di prosecuzione del presente giudizio da parte della Procura) il Luchetti ha depositato una memoria con cui ha, tra l'altro, contestato la nuova quantificazione del danno effettuata dal P.M.

In particolare, il Luchetti ha sostenuto che:

l'allegato 13 risulta costituito da un mero elenco di nominativi di soggetti che avrebbero fruito di simulate somministrazioni di vaccino, senza, peraltro, dettagliati riferimenti probatori;

tali xxxxx e xxxxx avevano riferito di essersi regolarmente sottoposti alla somministrazione del vaccino, mentre xxxxx (interrogato il 20/1/2022), pur non intendendo rispondere alle domande del magistrato, aveva dichiarato spontaneamente di avere a disposizione un test sierologico, dal quale emergerebbe la copertura vaccinale; per 25 soggetti coinvolti nella vicenda non sarebbero, comunque, emersi successivamente ulteriori elementi di riscontro.

In altri termini, ad avviso del Luchetti, non potrebbe addivenirsi ad una condanna a suo carico, stante l'assoluta indeterminatezza dell'effettivo numero di soggetti che si sarebbero avvalsi delle simulate somministrazioni di vaccino.

7. Ad avviso di questa Corte, invece, gli elementi probatori addotti dalla Procura a carico del Luchetti debbono ritenersi idonei a consentire un'attendibile determinazione dei danni causati, salve le precisazioni di seguito illustrate.

Infatti, con nota prot. n. 0041457 del 15/7/2023 la Squadra Mobile di Ancona ha trasmesso una relazione aggiornata sulle attività istruttorie svolte.

Sulla base di tali elementi, la Procura ha, dunque, sostenuto che dovrebbero ritenersi accertate n. 105 simulate somministrazioni del vaccino anti Covid 19, operate dal Luchetti nei giorni 17 novembre, 1, 6, 8, 9, 11, 13, 18, 23, 30 dicembre 2021 e 8 gennaio 2022 (v. allegato 13).

Per effetto della rideterminazione del numero delle simulate vaccinazioni (inferiore di 10 unità rispetto a quello indicato in precedenza, pari a 115), l'Organo requirente ha così proceduto a riquantificare le voci di danno contestate al Luchetti con l'atto di citazione:

- € 2.043,50, a titolo di danno patrimoniale diretto, cagionato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in misura pari al complessivo costo delle dosi di vaccino andate disperse, a seguito delle simulate somministrazioni delle stesse, quale effetto della sommatoria: del costo delle dosi antecedente al 1° dicembre 2021, pari a € 15,50,

moltiplicato per il numero di simulate inoculazioni accertate nel medesimo periodo, pari ad 1; del costo delle dosi successivamente al 1° dicembre 2021 e fino all'8 gennaio 2022, pari ad € 19,50, moltiplicato per il numero delle simulate inoculazioni risalenti al medesimo periodo, pari a 104 ($€ 19,50 \times 104 = € 2.028,00$);

- € 8.402,10, a titolo di danno patrimoniale da "disservizio", cagionato all'A.S.U.R. Marche, corrispondente al complessivo costo delle unità di personale dipendente che, nei giorni in cui furono compiuti gli illeciti in questione ed a causa di essi, vennero impiegate *inutiliter* per l'erogazione del servizio di seduta vaccinale; più precisamente, si tratta del prodotto tra il costo del personale per ciascuna seduta vaccinale, stimato dall'Azienda Sanitaria in € 80,02, e il numero delle somministrazioni di vaccino simulate, pari a 105 ($€ 80,02 \times 105 = 8.402,10$);

- € 1.960,35, a titolo di ulteriore danno patrimoniale da "disservizio", pari ai costi diretti e indiretti inerenti al personale, complessivamente sostenuti dall'A.S.U.R. per ciascuna seduta vaccinale svoltasi inutilmente, a causa del comportamento illecito del Luchetti, costi calcolati come incidenza del 23,3% su quelli del personale, prendendosi a riferimento il modello ASUR LA2020 (modello ministeriale di rilevazione dei costi per livelli di assistenza), in rapporto ai costi delle vaccinazioni in generale, depurati dei prezzi dei vaccini; il tutto quale risultante dell'ammontare dei costi diretti ed indiretti incidenti sul costo del personale, stimato dall'Azienda Sanitaria in € 18,67 per ciascuna seduta vaccinale, moltiplicato per il

numero delle simulate somministrazioni, pari a 105 (€ 18,67 x 105= € 1.960,35).

A ciò dovrebbe aggiungersi l'importo di € 755,92, derivante dalla "interruzione del nesso sinallagmatico del rapporto di lavoro", per un totale, quindi, di € 13.161,87.

7.1 Orbene, questa Corte osserva che l'allegato 13, in cui sono elencati i nominativi dei soggetti che si sarebbero accordati con il Luchetti per simulare le vaccinazioni, corrispondendo al medesimo somme di denaro, onde ottenere illecitamente il "Green Pass", è basato sul compendio probatorio acquisito nel corso delle capillari indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria (cfr., in particolare, l'allegato 11, con i files contrassegnati dai numeri 28318, 215514, 215517, 215600, 256161, 251495, 2601020, 284316, 284253, 2843335 e 259690), da cui si desumono le 105 simulate operazioni d'inoculazione, che si sarebbero verificate nei giorni 17 novembre, 1, 6, 8, 9, 11, 13, 18, 23, 30 dicembre 2021 e 8 gennaio 2022.

In proposito, va, tuttavia, evidenziato che, nell'ambito delle giornate 9, 11 e 13 dicembre 2021, cinque soggetti non risultano essere stati identificati dagli inquirenti.

Conseguentemente, non essendo adeguatamente provata in tutti i suoi elementi l'ipotesi corruttiva, questa Corte ritiene che tali cinque fattispecie non possano essere ricomprese tra quelle produttive del danno erariale ascrivibile al Luchetti, che, conseguentemente, vanno ridotte a 100, in luogo di 105.

Pertanto, il danno patrimoniale diretto cagionato alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, pari al costo delle dosi di vaccino andate disperse a causa della simulata somministrazione, va rideterminato in € 1.946,00.

In proposito, per completezza espositiva, questa Corte ritiene opportuno evidenziare che:

le mere affermazioni di xxxxx (la cui simulata vaccinazione è stata acclarata in data 18/12/2021) e di xxxxx (la cui simulata vaccinazione è stata acclarata in data 23/12/2021), i quali hanno riferito di essersi regolarmente sottoposti alla somministrazione del siero, non vengono ad assumere alcuna apprezzabile rilevanza in questa sede, essendo evidente che, in una comprensibile ottica difensiva, essi avessero ritenuto opportuno negare la loro adesione al "*pactum sceleris*" con il Luchetti;

ugualmente, appare irrilevante la circostanza, riferita dalla difesa del Luchetti, secondo cui tale xxxxx (interrogato il 20/1/2022), pur non intendendo rispondere alle domande del magistrato penale, aveva dichiarato spontaneamente (pur essendo stata acclarata nei suoi confronti la simulata vaccinazione da parte del Luchetti) di avere a disposizione un test sierologico, dal quale emergerebbe la copertura vaccinale.

Infine, appare privo di significativa rilevanza anche il fatto, riferito dalla difesa del Luchetti, che per 25 soggetti (già a suo tempo nominativamente individuati dagli inquirenti come fruitori di simulate vaccinazioni) non sarebbero stati successivamente acquisiti ulteriori elementi probatori.

7.2 Relativamente alla voce di danno patrimoniale indiretto da disservizio, contestata dalla Procura con riferimento all'ammontare complessivo (per € 8.402,10) dei costi delle unità di personale inutilmente impiegate nelle sedute in cui si verificarono le simulate vaccinazioni, si osserva quanto segue.

In primo luogo, per le ragioni sopra esposte, tale voce di danno va rapportata a 100 casi, anziché a 105.

In secondo luogo, non appare condivisibile quanto prospettato in proposito dalla Procura, sulla scorta della relazione tecnica fornita dalla Direzione Generale dell'A.S.U.R. Marche, laddove, nella tabella 1, relativa alla stima del costo standard minimo (modello B), di cui alla circolare ministeriale 0042164 del 24/12/2020, si prevedono, ai fini della quantificazione del costo orario di ciascuna seduta vaccinale, 2 unità di personale infermieristico, con un costo, per ciascuna di esse, di € 28,25.

Infatti, tale stima appare eccessiva, non essendo plausibile l'utilizzazione di due infermieri per ogni singolo soggetto da vaccinarsi.

Pertanto, in base a ragioni di buon senso nonché di notorietà delle concrete modalità con cui avvenivano le vaccinazioni, questa Corte ritiene che il complessivo costo del personale (medico, infermieristico ecc.) per ogni seduta vaccinale possa essere ragionevolmente stimato non già in € 80,02, bensì in € 51,77 (€ 80,02 meno il costo di un'unità infermieristica per € 28,25).

Pertanto, tale voce di danno va posta a carico del Luchetti nella

misura di € **5.177,00** ($€ 51,77 \times 100 = 5.177,00$).

7.3. Conseguentemente, anche l'ulteriore voce di danno patrimoniale da "disservizio", pari ai costi diretti e indiretti inerenti al personale, complessivamente sostenuti dall'A.S.U.R. per ciascuna seduta vaccinale svoltasi inutilmente, a causa del comportamento illecito del Luchetti, costi calcolati come incidenza del 23,3% su quelli del personale, prendendosi a riferimento il modello ASUR LA2020 (modello ministeriale di rilevazione dei costi per livelli di assistenza), in rapporto ai costi delle vaccinazioni in generale, depurati dei prezzi dei vaccini, va rideterminato in € **1.206,24** (23,3% di € 5.177,00).

7.4 Infine, quanto all'importo di € 755,92, contestato, a titolo di danno patrimoniale da parziale "interruzione del nesso sinallagmatico del rapporto di lavoro", in misura pari alla sommatoria del salario accessorio, calcolato al lordo, ivi compreso quello correlato direttamente od indirettamente allo svolgimento dell'attività di vaccinazione anti Covid 19 nell'Hub istituito presso il centro sportivo "Paolinelli" di Ancona, salario maturato dal Luchetti a dicembre 2021 ed a gennaio 2022, si osserva, in primo luogo, che tale voce appare, sotto taluni profili, come una sorta di duplicazione della voce di danno relativa al costo del personale, già considerata ai fini della quantificazione dell'onere risarcitorio da porsi a carico del convenuto. Peraltro, sarebbe assai difficile frazionare il trattamento accessorio percepito dal Luchetti, con riferimento alle simulate vaccinazioni, mancando agli atti il dato comparativo inerente alle operazioni di vaccinazione, invece, da lui regolarmente eseguite.

La richiesta risarcitoria avanzata dalla Procura per tale voce di danno non può, pertanto, essere accolta.

8. Conclusivamente, il Luchetti va condannato al pagamento di complessivi € 8.329,24, di cui:

€ 1.946,00 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

€ 6.383,24 in favore dell'A.S.U.R. Marche.

9. In tale contesto, con riferimento all'onere risarcitorio così posto a carico del Luchetti, deve disporsi, ai sensi dell'art. 80 del c.g.c., la conversione in pignoramento, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge, del sequestro conservativo "ante causam", autorizzato con decreto presidenziale e successivamente confermato con ordinanza n. 23/2022 del 24/10/2022 del Giudice designato.

10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico della parte condannata.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando, condanna **Luchetti Emanuele** al

pagamento di complessivi € 8.329,24, di cui:

€ 1.946,00 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

€ 6.383,24 in favore dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale per le Marche (A.S.U.R. Marche),

da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, da calcolarsi con decorrenza dalla notifica, avvenuta il 16/12/2022, dell'atto di citazione e sino alla data di pubblicazione di questa sentenza;

sull'importo così rivalutato andranno calcolati gli interessi legali, con decorrenza da tale ultima data e sino al soddisfo.

Si dispone, ai sensi dell'art. 80 del c.g.c., la conversione in pignoramento, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge, del sequestro conservativo "ante causam", autorizzato con decreto presidenziale e successivamente confermato con ordinanza n. 23/2022 del giudice designato, sino alla concorrenza di € 8.329,24.

Le spese di giudizio vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico di Luchetti Emanuele.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Guido Petrigni

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

DECRETO

Rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, all'art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'art. 2-septies del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, si dispone che la Segreteria proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare l'identità dei soggetti terzi menzionati nella presente sentenza.

Il Presidente

Valter Camillo Del Rosario
(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 10 giugno 2024
Il Preposto alla Direzione della Segreteria
dott.ssa Tiziana Camaioni
(firmato digitalmente)

